

Regolamento recante i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all'attrazione di investimenti, al sostegno di start-up innovative e alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore regionale delle Scienze della Vita ai sensi dell'articolo 7, commi da 55 a 57, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Definizioni e rinvii)

CAPO II TIPOLOGIE DI INTERVENTO, MODALITÀ DI ATTUAZIONE E BENEFICIARI

Art. 3 (Tipologie di intervento)

Art. 4 (Modalità di accesso ai contributi)

Art. 5 (Beneficiari e requisiti di ammissibilità)

CAPO III SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 (Spese ammissibili)

Art. 7 (Regime di aiuto)

Art. 8 (Divieto di cumulo)

CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 9 (Presentazione della domanda)

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 10 (Modalità istruttoria)

Art. 11 (Fasi del procedimento istruttorio)

Art. 12 (Valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità)

Art. 13 (Valutazione amministrativa completa di ammissibilità)

Art. 14 (Valutazione tecnica)

Art. 15 (Valutazione tecnica di ammissibilità)

Art. 16 (Formazione della graduatoria)

Art. 17 (Premiazione)

Art. 18 (Concessione dei contributi)

Art. 19 (Erogazione dei contributi)

Art. 20 (Erogazione anticipata)

CAPO VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 21 (Variazioni di progetto)

Art. 22 (Variazioni soggettive)

CAPO VII RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 23 (Presentazione della rendicontazione)

Art. 24 (Istruttoria della rendicontazione, liquidazione e rideterminazione del contributo)

CAPO VIII OBBLIGHI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

Art. 25 (Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione)

Art. 26 (Annullamento e revoca)

Art. 27 (Ispezioni e controlli)

Art. 28 (Rinvio)

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 (Disposizione transitoria)

Art. 30 (Abrogazione)

Art. 31 (Entrata in vigore)

Allegato A – Criteri di valutazione

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, commi 56 e 57, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), il presente regolamento stabilisce i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati all'attrazione di investimenti, al sostegno di start-up innovative e alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo nel settore regionale delle Scienze della Vita.

Art. 2

(Definizioni e rinvii)

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a. start-up innovativa: impresa che possiede i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese);
 - b. spin-off: impresa nata per scorporamento di un'altra impresa, la quale mantiene tuttavia un ruolo fondamentale nei confronti della nuova realtà imprenditoriale, esercitando su di essa una significativa influenza, soprattutto in termini di competenze di attività svolte. Lo spin-off impiega il know-how cumulato dall'impresa madre per sviluppare un nuovo sentiero di conoscenze e uno specifico utilizzo che non rientrano in termini istituzionali o strategici nei fini dell'organizzazione di origine. Si intendono anche gli spin-off accademici, ovvero imprese nate per utilizzare e valorizzare i risultati della ricerca accademica svolta nelle università o negli organismi pubblici di ricerca;
 - c. sistema regionale delle Scienze della Vita: strutture o raggruppamenti organizzati di soggetti, quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca, organizzazioni senza scopo di lucro e altri operatori economici, che incentivano attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e che contribuiscono efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi nell'area delle Scienze della Vita, così come definita nella Strategia di Specializzazione Intelligente (S4) regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 313 del 13 marzo 2026;
 - d. Cluster regionali: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), il sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale;
 - e. enti gestori dei Cluster regionali: i soggetti giuridici di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/2015;
 - f. parchi scientifici e tecnologici: un'area attrezzata e organizzata, dotata di infrastrutture e servizi qualificati, finalizzati a sostenere attività di ricerca, sviluppo e innovazione, nonché a favorire l'insediamento e la crescita di imprese ad alto contenuto tecnologico e la collaborazione con università e centri di ricerca;
 - g. enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici regionali: i soggetti giuridici gestori di un parco scientifico e tecnologico regionale;

- h. livello di maturità tecnologica, di seguito denominata technology readiness levels (TRL): definizione mutuata dal programma Horizon per indicare il livello di maturità tecnologica ove le attività da implementare si collocano, per meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti o servizi per il mercato:
- 1) TRL 1: principi di base osservati;
 - 2) TRL 2: concetto della tecnologia formulato;
 - 3) TRL 3: prova sperimentale del concetto;
 - 4) TRL 4: validazione in laboratorio del concetto;
 - 5) TRL 5: validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante;
 - 6) TRL 6: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente rilevante;
 - 7) TRL 7: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente operativo;
 - 8) TRL 8: sistema completo e qualificato;
 - 9) TRL 9: sistema finito e perfettamente funzionante in ambiente reale;
- i. struttura competente: la Direzione regionale competente in materia di ricerca o il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani Scpa in qualità di Ente gestore del Cluster Regionale Scienze della Vita.
2. Per le definizioni relative a ricerca industriale, sviluppo sperimentale, microimprese, piccole e medie imprese (PMI), organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, infrastrutture di prova e di sperimentazione, impresa in difficoltà, si fa rinvio al vigente regolamento (UE) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

CAPO II

TIPOLOGIE DI INTERVENTO, MODALITÀ DI ATTUAZIONE E BENEFICIARI

Art. 3

(Tipologie di intervento)

1. Il presente regolamento ha ad oggetto le seguenti tipologie di intervento:
 - a) premiazione di idee innovative;
 - b) sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale aventi ad oggetto la realizzazione delle idee innovative di cui alla lettera a) presentati dai beneficiari di cui all'articolo 5 comma 3, lettera a), in collaborazione con almeno uno dei beneficiari di cui all'articolo 5, comma 3, lettere b), c), d) ed e);
 - c) sostegno a progetti di validazione di idee e tecnologie innovative che prevedano il raggiungimento di un TRL 6, 7 o 8;
 - d) sostegno all'ammodernamento di un'infrastruttura di prova e sperimentazione.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 58, della legge regionale 22/2022 gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere gestiti dal Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani Scpa in qualità di Ente gestore del Cluster Regionale Scienze della Vita, sulla base di quanto disposto da un accordo di collaborazione preventivamente stipulato con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

(Modalità di accesso ai contributi)

1. L'accesso all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), avviene attraverso la partecipazione ad un bando di concorso contenente:
 - a) il tema su cui sviluppare l'idea innovativa;
 - b) il quadro normativo applicabile vigente in tema di Aiuti di Stato;
 - c) le modalità e i termini di presentazione della domanda;
 - d) le modalità di premiazione;

- e) il numero di idee premiate;
 - f) la quantificazione dei premi;
 - g) le modalità di corresponsione dei premi.
2. L'accesso al contributo a supporto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), avviene attraverso la partecipazione ad un bando contenente:
 - a) i termini di avvio, durata e conclusione delle iniziative;
 - b) la dotazione finanziaria;
 - c) il quadro normativo vigente applicabile in tema di Aiuti di Stato;
 - d) le modalità e i termini di presentazione della domanda;
 - e) le modalità e i termini di concessione, di erogazione dell'anticipo e di rendicontazione del contributo;
 - f) la documentazione giustificativa della spesa richiesta per la rendicontazione;
 - g) l'intensità del contributo applicabile.
 3. Nel caso in cui la struttura competente sia la Direzione regionale competente in materia di ricerca, i bandi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Art.5

(Beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Sono beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a):
 - a) le PMI;
 - b) le start-up innovative;
 - c) gli spin-off.
2. I beneficiari di cui al comma 1 sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
 - b) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, ad eccezione del concordato con continuità aziendale, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - c) non essere destinatari di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - d) ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
 - e) non essere impresa in difficoltà;
 - f) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali prima dell'erogazione del contributo.
3. Sono beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b):
 - a) le PMI, le start-up innovative e gli spin-off risultati vincitori del bando di concorso di cui all'articolo 4, comma 1;
 - b) altre PMI e grandi imprese, start-up innovative e spin-off;
 - c) le università;
 - d) gli organismi di ricerca;

- e) le strutture sanitarie e di ricerca.
4. I beneficiari di cui al comma 3 sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda:
- a) avere la sede legale o l'unità operativa presso cui viene realizzato il progetto attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza. È considerata attiva la sede legale o l'unità operativa in cui il beneficiario svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che alla data di presentazione della domanda non abbiano la sede legale o l'unità operativa attiva sul territorio regionale. In tal caso il requisito viene dichiarato sotto forma di impegno a costituire la sede o l'unità operativa sul territorio regionale prima dell'avvio del progetto;
 - b) realizzare l'intervento nel territorio regionale;
 - c) essere regolarmente costituite ed iscritte, con stato attivo, nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese con stato attivo, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
 - d) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, ad eccezione del concordato con continuità aziendale, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - e) non essere impresa in difficoltà;
 - f) non essere destinatari di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - g) i legali rappresentanti o gli amministratori del beneficiario non devono essere destinatari di una condanna, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalti o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - h) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - i) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso;
 - j) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'aiuto previste dalla vigente normativa antimafia, prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso, qualora il contributo concedibile superi i centocinquantamila euro;
 - k) ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
 - l) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale a seguito di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, nei cinque anni per le PMI o nei dieci anni per le grandi imprese precedenti alla presentazione della domanda;

- m) aver adempiuto all'obbligo della stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).
5. I beneficiari di cui al comma 3, lettere c), d), e) non svolgono attività economica, ovvero un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato. Qualora i beneficiari svolgano sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il solo finanziamento dell'attività non economica purché alternativamente:
 - a) i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate siano nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti della pertinente entità;
 - b) il soggetto dimostri che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione, quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economica non superi il 20 per cento della pertinente capacità annua complessiva del soggetto.
 6. I requisiti di cui al comma 5 riferiti all'attività economica sono posseduti per tutta la durata progettuale.
 7. Sono beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c):
 - a) le PMI e grandi imprese;
 - b) le start-up innovative;
 - c) gli spin-off;
 - d) le università;
 - e) gli organismi di ricerca.
 8. I beneficiari di cui al comma 7 sono in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai commi 4 e 5.
 9. Sono beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), le PMI e grandi imprese, gli enti gestori dei Cluster regionali e dei Parchi Scientifici e Tecnologici regionali singolarmente o in forma associata tramite la costituzione di un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI).
 10. I beneficiari di cui al comma 9 sono in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 4.

CAPO III SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 (Spese ammissibili)

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), sono ammissibili le seguenti spese al netto dell'IVA, salvo nei casi in cui rappresenti un costo per il beneficiario, purché strettamente legate alla realizzazione dei progetti e sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e nell'arco di durata del progetto:
 - a) personale: la spesa relativa al personale impiegato nel progetto, responsabile del progetto, ricercatori, tecnici e operai, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto. Nel caso di PMI, possono rientrare tra le spese del personale i costi delle prestazioni fornite dal titolare di impresa individuale o dai collaboratori familiari non dipendenti dell'impresa o dagli amministratori e soci, iscritti alla posizione INAIL dell'impresa richiedente prima dell'avvio del progetto. Nel caso di università, organismi di ricerca pubblici o di diritto pubblico possono rientrare tra le spese del personale i costi unitari per il personale non dipendente rientrante nella categoria dei borsisti, assegnisti di ricerca e dottorandi da indicare nel bando di riferimento. Non sono ammissibili le spese del personale con mansioni amministrative e contabili, che rientrano tra le spese generali calcolate nella misura del 10 per cento, di cui alla lettera h);

- b) strumenti e attrezzature: le spese relative a strumenti e attrezzature specifici, strettamente correlati alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Al fine di privilegiare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT) sul mercato, i beni devono essere nuovi di fabbrica. Sono ammissibili anche beni acquisiti tramite leasing o noleggio nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto. In tutti i casi, qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo nell'arco temporale di realizzazione dello stesso;
 - c) prestazioni e servizi: le spese sostenute per prestazioni e servizi necessari all'attività progettuale acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato, tra cui l'effettuazione di test, prove e i servizi in cloud, i servizi propedeutici alla brevettazione, e per le attività di coordinamento progettuale, divulgazione e diffusione dei risultati, le spese connesse all'attività di certificazione nella misura massima del 2 per cento dei costi relativi al personale;
 - d) servizi di consulenza qualificata: le spese sostenute per servizi di consulenza qualificata per attività tecnico-scientifiche di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato, affidati attraverso contratto a:
 - 1) università o organismi di ricerca;
 - 2) altri soggetti in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate;
 - e) beni immateriali: i costi per l'acquisto di brevetti, know-how, i diritti di licenza e software specialistici utilizzati per il progetto e acquistati o ottenuti in licenza nel periodo di realizzazione del progetto acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato. Tali beni sono ammissibili in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Qualora l'uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto. Sono ammissibili anche beni immateriali acquisiti tramite leasing o noleggio nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto;
 - f) realizzazione prototipi: le spese per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori o impianti pilota, quali costi per prestazioni, lavorazioni e materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato;
 - g) materiali di consumo: le spese sostenute per l'acquisto di materiali direttamente imputabili al progetto e non relativi alla realizzazione dei prototipi;
 - h) spese generali: spese supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi nella misura del 10 per cento dei costi relativi al personale.
2. Con riferimento all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono ammissibili unicamente i costi degli investimenti materiali e immateriali al netto dell'IVA, salvo nei casi in cui rappresenti un costo per il beneficiario, che comprendono tutte le spese sostenute, a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e nell'arco di durata del progetto, per acquistare macchinari, attrezzature, utensili, strumenti di tipo informatico, ivi compresi i costi di progettazione, installazione e collaudo, per l'ammodernamento dell'infrastruttura di prova e sperimentazione.
3. Non sono ammissibili spese diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

(Regime di Aiuto)

1. I premi assegnati ai vincitori del bando di concorso di cui all'articolo 4, comma 1, sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto delle condizioni poste dal vigente regolamento (UE) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
2. I contributi a sostegno degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento (UE) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e della Comunicazione della Commissione C (2022) 7388 final del 19 ottobre 2022 relativa alla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, che considera non aiuti i contributi per i beneficiari individuati come università e organismi di ricerca in relazione all'attività non economica.

Art. 8

(Divieto di cumulo)

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri contributi concessi per le medesime iniziative e aventi ad oggetto le medesime spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi concessi alle imprese sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime de minimis, fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal vigente regolamento (UE) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
3. I contributi alle università e organismi di ricerca non sono cumulabili con altri aiuti comunitari e aiuti pubblici.

CAPO IV

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 9

(Presentazione della domanda)

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), la domanda deve essere inviata secondo le modalità ed entro i termini indicati dal bando di concorso di cui all'articolo 4, comma 1, o dal bando di riferimento di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), la presentazione delle domande avviene a seguito dell'apertura di sportelli periodici fino all'esaurimento delle risorse stanziato secondo le modalità e con le scadenze previste dal bando di riferimento di cui all'articolo 4, comma 2.

CAPO V

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 10

(Modalità istruttoria)

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), la selezione delle domande avviene con procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a graduatoria che prevede la valutazione comparata delle domande sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), la selezione delle domande avviene con procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello che prevede lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 11

(Fasi del procedimento istruttorio)

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, il procedimento istruttorio della domanda si articola nelle seguenti fasi:
 - a) valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità;
 - b) valutazione amministrativa completa di ammissibilità;
 - c) valutazione tecnica;
 - d) formazione della graduatoria.
2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, il procedimento istruttorio della domanda si articola nelle seguenti fasi:
 - a) valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità;
 - b) valutazione amministrativa completa di ammissibilità;
 - c) valutazione tecnica di ammissibilità.
3. La valutazione amministrativa di ammissibilità sia preliminare che completa di cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettere a) e b), viene svolta dal personale della Struttura competente.
4. La valutazione tecnica di cui al comma 1, lettera c), viene svolta da una Commissione nominata con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente in materia di ricerca ed è costituita da tre membri di cui un dipendente regionale e due esperti sulle materie relative al settore delle Scienze della Vita.
5. La valutazione tecnica di ammissibilità di cui al comma 2, lettera c), viene svolta da un esperto competente nella materia oggetto del progetto presentato nominato con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente in materia di ricerca, coordinato da un dipendente della Direzione regionale competente in materia di ricerca.

Art. 12

(Valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità)

1. La valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità accerta i seguenti requisiti:
 - a) domanda presentata nei termini e con le modalità previste dal bando di concorso o dal bando di riferimento;
 - b) domanda validamente sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
 - c) domanda completa della documentazione richiesta dal bando di riferimento a pena di inammissibilità della domanda;
 - d) per i soli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), rispetto del limite di partecipazione previsto dal bando di riferimento;
 - e) attività progettuali non rientranti nelle attività escluse dal bando di riferimento;
 - f) rispetto del limite di durata del progetto indicato nel bando di riferimento, fatta eccezione per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - g) progetto presentato in collaborazione per i soli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. L'assenza anche di uno soltanto dei requisiti di ammissibilità elencati al comma 1 costituisce motivo di improcedibilità e le domande prive dei requisiti vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 13.
3. Prima della formale adozione del provvedimento concernente le domande non ammesse alla successiva fase istruttoria viene data tempestiva comunicazione ai richiedenti dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 13

(Valutazione amministrativa completa di ammissibilità)

1. Le domande che hanno superato la valutazione preliminare di ammissibilità di cui all'articolo 12 sono oggetto di ulteriori verifiche istruttorie volte ad accertare:
 - a) la presenza in capo ai richiedenti dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
 - b) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del progetto previsti dal bando di riferimento;
 - c) l'ammissibilità delle spese preventivate;
 - d) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 8.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la Struttura competente ne dà comunicazione al richiedente assegnando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. Le domande che anche a seguito delle integrazioni prodotte ai sensi del comma 2 risultino prive dei requisiti di ammissibilità oppure la cui documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria, non sono sottoposte alla valutazione tecnica di cui all'articolo 14 e alla valutazione tecnica di ammissibilità di cui all'articolo 15.
4. La Struttura competente comunica ai richiedenti ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi del comma 3.

Art. 14

(Valutazione tecnica)

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), le domande giudicate ammissibili ai sensi degli articoli 12 e 13 sono oggetto di valutazione tecnica da parte della Commissione di cui all'articolo 11, comma 4, sulla base dei criteri di valutazione individuati per i singoli interventi nell'Allegato A al presente regolamento. Al termine della valutazione tecnica viene redatta una scheda contenente i punteggi per ciascun criterio di valutazione ed il punteggio complessivo.

Art. 15

(Valutazione tecnica di ammissibilità)

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), le domande giudicate ammissibili ai sensi degli articoli 12 e 13 sono oggetto di valutazione tecnica di ammissibilità da parte di un esperto competente nella materia oggetto del progetto presentato di cui all'articolo 11, comma 5, sulla base dei criteri di valutazione individuati per i singoli interventi nell'Allegato A al presente regolamento. Al termine della valutazione tecnica viene redatta una scheda contenente la valutazione espressa per ciascun criterio con un giudizio positivo o negativo.

Art. 16

(Formazione della graduatoria)

1. Con riferimento all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la graduatoria contiene unicamente l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuna idea innovativa e l'importo del premio assegnato.
2. Con riferimento all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la graduatoria contiene per ciascun progetto l'indicazione del punteggio attribuito, della spesa ammessa e del relativo contributo.
3. A parità di punteggio, viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande attestato dal numero progressivo di protocollo.
4. La graduatoria e l'elenco delle domande non ammesse sono approvati con provvedimento del responsabile della Struttura competente.
5. La Struttura competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.
6. Con riferimento all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, è disposta l'assegnazione parziale nei limiti delle risorse disponibili con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

Art. 17

(Premiazione)

1. Con riferimento al bando di concorso di cui all'articolo 4, comma 1, i premi vengono corrisposti secondo le modalità stabilite dal bando di riferimento entro il termine di novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990. Eventuali motivi che ostano alla liquidazione del premio, ad eccezione dei casi di rinuncia, vengono comunicati ai beneficiari ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.
2. La concessione del premio è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il beneficiario dichiara di essere o meno impresa unica, come definita dalla normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del vigente regolamento (UE) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
3. Qualora al momento dell'assegnazione il valore del premio superi il massimale disponibile per il soggetto avente diritto, l'importo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto vincitore. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di corrispondere il premio.

Art. 18

(Concessione dei contributi)

1. Con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), il provvedimento di concessione è adottato secondo le modalità stabilite dal bando di riferimento entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fatte salve le eventuali sospensioni ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990.
2. Con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), il provvedimento di concessione è adottato secondo le modalità stabilite dal bando di riferimento entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve le eventuali sospensioni ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990.
3. Eventuali motivi che ostano alla concessione del contributo, ad eccezione dei casi di rinuncia, vengono comunicati ai beneficiari ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 19

(Erogazione dei contributi)

1. Fatta eccezione per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i contributi concessi ai beneficiari imprese possono essere erogati unicamente qualora queste ultime non risultino destinatarie di una ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile (clausola Deggendorf).

Art. 20

(Erogazione anticipata)

1. Fatta eccezione per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i contributi concessi ai beneficiari imprese possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento, nella misura massima e secondo le modalità stabilite dal bando di riferimento entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
2. I contributi concessi ai beneficiari imprese possono essere erogati in via anticipata unicamente qualora queste ultime non risultino destinatarie di una ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile (clausola Deggendorf).
3. I contributi concessi ai beneficiari non aventi natura di impresa possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 bis, della legge regionale 7/2000, e previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento, fino alla misura massima prevista e secondo le modalità stabilite dal bando di riferimento entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

CAPO VI

REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 21

(Variazioni di progetto)

1. Con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), sono ammesse variazioni che non comportano uno scostamento sostanziale dall'iniziativa ammessa a contributo, previa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario in cui si illustrano i motivi della variazione rispetto all'iniziativa originariamente descritta nella domanda di incentivo.
2. L'esito della valutazione in ordine alla variazione viene comunicata al beneficiario entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non può in alcun caso comportare un aumento del contributo concesso.

Art. 22

(Variazioni soggettive)

1. Con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.

CAPO VII

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 23

(Presentazione della rendicontazione)

1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1 lettere b), c) e d), presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 41, 41 bis, 42 o 43 della legge regionale 7/2000 entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione del contributo secondo le modalità stabilite dai rispettivi bandi.
2. È consentita la proroga del termine di rendicontazione di cui al comma 1 a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Art. 24

(Istruttoria della rendicontazione, liquidazione e rideterminazione del contributo)

1. Con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), l'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione viene effettuata verificando i presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Il contributo è rideterminato nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa originariamente ammessa a contributo; in tal caso il contributo è ridotto proporzionalmente.
4. Il contributo è liquidato, a seguito dell'esame istruttorio, fermo restando il limite massimo del contributo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
5. I contributi sono liquidati entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione.

CAPO VIII

OBBLIGHI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

Art. 25

(Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione)

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
 - a) utilizzare le modalità di trasmissione delle domande e della relativa rendicontazione alla Struttura competente indicate rispettivamente nel bando di concorso di cui all'articolo 4, comma 1, o nei bandi di riferimento di cui all'articolo 4, comma 2;
 - b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, salvo il caso di cui all'articolo 22;
 - c) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21 in relazione alle variazioni di progetto;
 - d) rispettare i termini previsti, fatte salve le proroghe autorizzate dalla Struttura competente;
 - e) ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, mantenere il vincolo di destinazione dei beni mobili oggetto di incentivi, nonché la sede o l'unità operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni per le PMI o cinque anni per le grandi imprese dalla data di conclusione

dell'iniziativa; l'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;

- f) ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, trasmettere con le modalità e nel termine stabilito rispettivamente nel bando di concorso di cui all'articolo 4, comma 1, o nei bandi di riferimento di cui all'articolo 4, comma 2, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il rispetto dei vincoli di cui alle lettere b) ed e);
- g) consentire ispezioni e controlli.

Art. 26

(Annullamento e revoca)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
 - a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la presentazione della relativa rendicontazione, oppure il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
 - b) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
 - c) il progetto è realizzato in palese difformità a quanto dichiarato nella domanda o nella richiesta di variazione approvata dalla Struttura competente;
 - d) siano accertate violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei contributi pubblici.

Art. 27

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, possono essere disposti in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

Art. 28

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

(Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina di cui al regolamento recante i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti finalizzati all'attrazione di investimenti, al sostegno di start-up innovative e alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore regionale delle Scienze della Vita ai sensi dell'articolo 7, commi 56 e 57, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2023, n. 177.

Art. 30
(Abrogazione)

1. Il decreto del Presidente della Regione 177/2023 è abrogato.

Art. 31
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)

La scala di giudizio dei criteri di valutazione tecnica si articola come segue:

Giudizio	Descrizione
Alto (4,5 o 5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (3,5 o 4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio.
Medio (2,5 o 3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio - basso (1,5 o 2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (0,5 o 1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.
0 punti	Requisito assente.

Criterio	Articolazione del criterio in sottocriteri	Scala di valutazione	Coefficiente	Punteggio massimo
ECCELLENZA SCIENTIFICO- TECNOLOGICA	1. Attinenza del progetto alla S4, in termini di: coerenza dei contenuti del progetto rispetto alla S4, a livello di area di specializzazione e di traiettoria di sviluppo.			SÌ/NO
	2. Rispetto della soglia minima di TRL da parte della soluzione proposta, stabilita a TRL 3.			SÌ/NO
	3. Innovatività della soluzione offerta in termini di: - capacità della soluzione offerta di soddisfare le esigenze dei potenziali utilizzatori e di avere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti sul mercato; - capacità della soluzione di adattarsi a settori diversi rispetto a quello di applicazione attuale o viceversa di verticalizzarsi su un settore specifico.	0 - 5	4	20
	4. Qualità della metodologia in termini di: - chiara identificazione degli obiettivi e dei contenuti delle attività per lo sviluppo della soluzione proposta, - presa in esame preliminare degli aspetti regolatori rilevanti per la soluzione e dell'utilizzo di tecnologie STEP.	0 - 5	4	20
IMPATTO	5. Significatività e scalabilità della soluzione in termini di: capacità della soluzione di generare valore di	0 - 5	3	15

Allegato A – CRITERI DI VALUTAZIONE

	sistema, di accedere al mercato e aumentare le proprie dimensioni in termini di clienti e di volume d'affari, in modo anche esponenziale senza un impiego di risorse proporzionali.			
	6. Potenziale economico e protezione della proprietà intellettuale in termini di: - chiarezza dei contenuti del business model e la sua capacità di generare liquidità e di essere sostenibile nel lungo periodo; - presenza di una strategia per la protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale (es. brevetti, marchi, ecc.).	0 - 5	3	15
	7. Contributo alla sostenibilità ambientale ¹ .	0 - 5	1	5
TEAM	8. Solidità e competenze del team in termini di: - presenza nel team delle competenze necessarie per la realizzazione della soluzione; - disponibilità del team a lavorare a tempo pieno per raggiungere lo sviluppo del progetto previsto.	0 - 5	5	25

Calcolo del punteggio del criterio

- Il punteggio di ogni criterio è dato dalla somma dei punteggi dei rispettivi sottocriteri.
- Il punteggio per ogni sottocriterio, ad esclusione dei sottocriteri 1 e 2, è dato dal prodotto tra il valore del giudizio e il coefficiente.
- Ai sottocriteri 1 e 2 viene attribuito un giudizio SÌ /NO.

Calcolo del punteggio complessivo

- Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli criteri.

Ammissibilità del progetto

- La presenza di anche un solo giudizio NO tra i sottocriteri 1 e 2 comporta l'esclusione del progetto.
- Il progetto è ammissibile solo se consegue un punteggio complessivo pari o maggiore del punteggio minimo previsto nel singolo bando.

Intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)

¹ Il contributo alla sostenibilità ambientale si intende soddisfatto se le attività progettuali o i risultati del progetto prevedono almeno uno dei seguenti aspetti: l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare; l'utilizzo di materiali ecocompatibili; il riuso dei residui di lavorazione; la riduzione e il riciclo dei rifiuti; la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti; il risparmio delle risorse energetiche; l'efficientamento energetico; l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili; il risparmio delle risorse idriche.

Allegato A – CRITERI DI VALUTAZIONE

La scala di giudizio dei criteri di valutazione tecnica si articola come segue:

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio.
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio - basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.

Criterio	Articolazione del criterio in sottocriteri	Giudizio
ECCELLENZA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA	1. Chiarezza nella definizione del contesto e del bisogno.	da 1 a 5
	2. Innovatività della soluzione offerta rispetto allo stato dell'arte, con indicazione dei benefici attesi.	da 1 a 5
	3. <i>Coerenza dei contenuti del progetto rispetto alla S4, a livello di area di specializzazione e di traiettoria di sviluppo.</i>	da 1 a 5
	4. Chiarezza degli obiettivi del progetto, anche in termini di prestazioni attese.	da 1 a 5
	5. Qualità della metodologia per raggiungere gli obiettivi di progetto.	da 1 a 5
AMBITO PROGETTUALE	6. <i>Progetto rientrante nell'ambito della definizione di ricerca industriale o sviluppo sperimentale</i>	SÌ/NO
IMPATTO	7. Chiarezza della descrizione dell'impatto atteso, anche in termini di significatività e scalabilità della soluzione e del contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività delle imprese partecipanti. Eventuale contributo alla sostenibilità ambientale ² .	da 1 a 5
	8. Validità del business model e della strategia del proponente in termini di protezione e valorizzazione futura.	da 1 a 5
	9. Chiarezza e coerenza delle attività progettuali, in termini di contenuti e cronoprogramma.	da 1 a 5

² Il contributo alla sostenibilità ambientale si intende soddisfatto se i risultati del progetto prevedono almeno uno dei seguenti aspetti: l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare; l'utilizzo di materiali ecocompatibili; il riuso dei residui di lavorazione; la riduzione e il riciclo dei rifiuti; la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti; il risparmio delle risorse energetiche; l'efficientamento energetico; l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili; il risparmio delle risorse idriche.

Allegato A – CRITERI DI VALUTAZIONE

IMPLEMENTAZIONE	10. Completezza della lista dei rischi e adeguatezza delle misure di mitigazione proposte.	da 1 a 5
	11. Pertinenza e congruità delle spese rispetto ai contenuti progettuali.	da 1 a 5
	12. Adeguatezza del soggetto proponente in termini di esperienza in progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e di struttura organizzativa aziendale.	da 1 a 5
	13. Adeguatezza del soggetto proponente e dei partner in termini di completezza e complementarietà delle competenze del partenariato e di modello organizzativo specifico per l'implementazione del progetto.	da 1 a 5

Attribuzione dei giudizi ai sottocriteri

- Ad ogni sottocriterio viene assegnato un punteggio da 1 a 5, secondo la scala riportata nella tabella.

Calcolo del giudizio del criterio

- Il giudizio complessivo del criterio corrisponde alla media dei punteggi ottenuti dai sottocriteri.
- Se la media è inferiore al punteggio minimo previsto nel singolo bando, al criterio viene attribuito il giudizio **NO** (negativo).
- Se la media è uguale o superiore al punteggio minimo previsto nel singolo bando, al criterio viene attribuito il giudizio **SÌ** (positivo).

Regola per sottocriteri con punteggio 1

- Se anche un solo sottocriterio riceve il punteggio **1**, l'intero criterio assume il giudizio **NO**, indipendentemente dalla media complessiva.

Regola specifica per sottocriterio n. 3

- Se al sottocriterio n. 3 (*Coerenza dei contenuti del progetto rispetto alla S4, a livello di area di specializzazione e di traiettoria di sviluppo*) viene attribuito un punteggio pari o inferiore a 3, il progetto viene **ESCLUSO**.

Regola specifica per sottocriterio n.6

- Se al sottocriterio n. 6 (*Progetto rientrante nell'ambito della definizione di ricerca industriale o sviluppo sperimentale*) viene attribuito il giudizio **NO**, il progetto viene **ESCLUSO**.

Ammissibilità del progetto

- Alla conclusione della valutazione, tutti i criteri devono avere un giudizio **SÌ**. La presenza di anche un solo giudizio **NO** tra i criteri comporta l'esclusione del progetto.

Intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)

La scala di giudizio dei criteri di valutazione tecnica si articola come segue:

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio.
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio - basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.

Critero	Articolazione del criterio in sottocriteri	Giudizio
ECCELLENZA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA	1. Chiarezza nella definizione del contesto e del bisogno.	da 1 a 5
	2. Innovatività della soluzione offerta rispetto allo stato dell'arte, con indicazione dei benefici attesi.	da 1 a 5
	3. <i>Coerenza dei contenuti del progetto rispetto alla S4, a livello di area di specializzazione e di traiettoria di sviluppo.</i>	da 1 a 5
	4. Chiarezza degli obiettivi del progetto, anche in termini di prestazioni attese.	da 1 a 5
	5. Qualità della metodologia per raggiungere gli obiettivi di progetto.	da 1 a 5
	6. Presenza dell'indicazione di TRL iniziale e finale e coerenza della motivazione.	da 1 a 5
AMBITO PROGETTUALE	7. <i>Progetto rientrante nell'ambito della definizione di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.</i>	SÌ/NO
IMPATTO	8. Chiarezza della descrizione dell'impatto atteso, anche in termini di significatività e scalabilità della soluzione. Eventuale contributo alla sostenibilità ambientale ³ .	da 1 a 5
	9. Validità del business model e della strategia del proponente in termini di protezione e valorizzazione futura.	da 1 a 5
	10. Chiarezza e coerenza delle attività progettuali, in termini di contenuti e cronoprogramma.	da 1 a 5
	11. Completezza della lista dei rischi e adeguatezza delle	da 1 a 5

³ Il contributo alla sostenibilità ambientale si intende soddisfatto se i risultati del progetto prevedono almeno uno dei seguenti aspetti: l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare; l'utilizzo di materiali ecocompatibili; il riuso dei residui di lavorazione; la riduzione e il riciclo dei rifiuti; la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti; il risparmio delle risorse energetiche; l'efficientamento energetico; l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili; il risparmio delle risorse idriche.

Allegato A – CRITERI DI VALUTAZIONE

IMPLEMENTAZIONE	misure di mitigazione proposte.	
	12. Pertinenza e congruità delle spese rispetto ai contenuti progettuali.	da 1 a 5
	13. Adeguatezza del soggetto proponente, in termini di esperienza pregressa in progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e di struttura organizzativa aziendale.	da 1 a 5
	14. Adeguatezza del soggetto proponente, in termini di completezza delle competenze interne e di modello organizzativo specifico per l'implementazione del progetto.	da 1 a 5

Attribuzione dei giudizi ai sottocriteri

- Ad ogni sottocriterio viene assegnato un punteggio da 1 a 5, secondo la scala riportata nella tabella.

Calcolo del giudizio del criterio

- Il giudizio complessivo del criterio corrisponde alla media dei punteggi ottenuti dai sottocriteri.
- Se la media è inferiore al punteggio minimo previsto nel singolo bando, al criterio viene attribuito il giudizio **NO** (negativo).
- Se la media è uguale o superiore al punteggio minimo previsto nel singolo bando, al criterio viene attribuito il giudizio **SÌ** (positivo).

Regola per sottocriteri con punteggio 1

- Se anche un solo sottocriterio riceve il punteggio **1**, l'intero criterio assume il giudizio **NO**, indipendentemente dalla media complessiva.

Regola specifica per sottocriterio n. 3

- Se al sottocriterio n. 3 (*Coerenza dei contenuti del progetto rispetto alla S4, a livello di area di specializzazione e di traiettoria di sviluppo*) viene attribuito un punteggio pari o inferiore a 3, il progetto viene **ESCLUSO**.

Regola specifica per sottocriterio n. 7

- Se al sottocriterio n. 7 (*Progetto rientrante nell'ambito della definizione di ricerca industriale o sviluppo sperimentale*) viene attribuito il giudizio **NO**, il progetto viene **ESCLUSO**.
- In questo caso, non può verificarsi un giudizio positivo al sottocriterio n. 6 (*Presenza dell'indicazione di TRL iniziale e finale e coerenza della motivazione*).

Ammissibilità del progetto

- Alla conclusione della valutazione, tutti i criteri devono avere un giudizio **SÌ**. La presenza di anche un solo giudizio **NO** tra i criteri comporta l'esclusione del progetto.

Allegato A – CRITERI DI VALUTAZIONE

Intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)

La scala di giudizio dei criteri di valutazione tecnica si articola come segue:

Giudizio	Descrizione
Alto (4,5 o 5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (3,5 o 4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio.
Medio (2,5 o 3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio - basso (1,5 o 2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (0,5 o 1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.
0 punti	Requisito assente.

Criterio	articolazione del criterio in sottocriteri	scala di valutazione	coefficiente	punteggio
AMBITO PROGETTUALE	1. Progetto rientrante nelle infrastrutture di prova e di sperimentazione.			SÌ/NO
ECCELLENZA SCIENTIFICA TECNOLOGICA	2. Attinenza del progetto alla S4, in termini di: coerenza dei contenuti del progetto rispetto alla S4, a livello di area di specializzazione e di traiettoria di sviluppo.			SÌ/NO
	3. Innovatività dell'infrastruttura da realizzare, misurata in termini di originalità e novità della stessa rispetto allo stato dell'arte nel soggetto proponente/nei soggetti proponenti, nel territorio regionale e nel mercato di riferimento.	0-5	2	10
	4. Validità tecnica della infrastruttura da realizzare, misurata in termini di obiettivi e finalità da raggiungere, di tecnologie adottate con riferimento allo specifico ambito di attività delle imprese e degli altri soggetti che beneficiano dell'utilizzo della stessa.	0-5	2	10

Allegato A – CRITERI DI VALUTAZIONE

IMPATTO	<p>5. Potenzialità economica dell'infrastruttura, in particolare in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacità della stessa di rispondere alla domanda del mercato attuale e potenziale; - per il soggetto proponente/i soggetti proponenti, possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto al potenziale utilizzo della stessa; - scalabilità dell'infrastruttura per soddisfare le esigenze future e quindi essere facilmente adattata a servire un numero crescente di utenti; - interoperabilità dell'infrastruttura con altri sistemi esterni esistenti. 	0-5	3	15
	<p>6. Dettaglio e completezza del modello di business da applicare nell'utilizzo dell'infrastruttura, che dimostri la sostenibilità economica del tempo rispetto ai clienti effettivi e potenziali cui destinare l'utilizzo dell'infrastruttura.</p>	0-5	2	10
	<p>7. Contributo alla sostenibilità ambientale del progetto ⁴.</p>	0-5	1	5
	<p>8. Completezza della lista dei rischi e adeguatezza delle misure di mitigazione proposte nella fase di gestione dell'infrastruttura, anche in relazione al modello di governance previsto per l'operatività della stessa, con particolare riferimento alla chiarezza dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e dei meccanismi di coordinamento tra i soggetti coinvolti.</p>	0-5	1	5
IMPLEMENTAZIONE	<p>9. Adeguatezza del soggetto proponente/dei soggetti proponenti in termini di competenze nel settore delle scienze della vita.</p>	0-5	2	10

⁴ Il contributo alla sostenibilità ambientale si intende soddisfatto se la realizzazione dell'infrastruttura o il suo successivo utilizzo prevedono almeno uno dei seguenti aspetti: l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare; l'utilizzo di materiali ecocompatibili; il riuso dei residui di lavorazione; la riduzione e il riciclo dei rifiuti; la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti; il risparmio delle risorse energetiche; l'efficientamento energetico; l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili; il risparmio delle risorse idriche.

Allegato A – CRITERI DI VALUTAZIONE

	10. Adeguatezza del soggetto proponente/dei soggetti proponenti nella gestione di infrastrutture di prova e sperimentazione o di infrastrutture similari (es. impianti e macchinari utilizzati nelle linee di produzione o infrastrutture di ricerca).	0-5	2	10
	11. Dettaglio e completezza delle attività di realizzazione della infrastruttura con particolare riferimento alla descrizione delle caratteristiche tecniche della stessa.	0-5	2	10
	12. Completezza della lista dei rischi e di adeguatezza delle misure di mitigazione proposte nella fase di realizzazione della infrastruttura.	0-5	1	5
	13. Pertinenza e congruità delle spese previste per la realizzazione della infrastruttura in relazione ai risultati da raggiungere.	0-5	2	10

Calcolo del punteggio del criterio

- Il punteggio di ogni criterio è dato dalla somma dei punteggi dei rispettivi sottocriteri.
- Il punteggio per ogni sottocriterio, ad esclusione dei sottocriteri 1 e 2, è dato dal prodotto tra il valore del giudizio e il coefficiente.
- Ai sottocriteri 1 e 2 viene attribuito un giudizio SÌ/NO.

Calcolo del punteggio complessivo

- Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli criteri.

Ammissibilità del progetto

- La presenza di anche un solo giudizio NO tra i sottocriteri 1 e 2 comporta l'esclusione del progetto.
- Il progetto è ammissibile solo se consegue un punteggio complessivo pari o maggiore del punteggio minimo previsto nel singolo bando.

VISTO: IL PRESIDENTE